



Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE E DEL PATROCINIO DELLA PROVINCIA ALLE ATTIVITA' CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE

(approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 31 gennaio 2005)

ART. 1 - Finalità ed aree di intervento

1. La Provincia dell'Aquila stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati nel campo della promozione di attività culturali, sociali e sportive, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n.241. Stabilisce altresì i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici che si svolgono all'interno del territorio provinciale; disciplina, inoltre, l'uso dello stemma e del Gonfalone dell'Ente
2. L'Amministrazione Provinciale intende, con la erogazione dei contributi nelle forme previste dal presente regolamento, qualificare la propria azione organica in campo culturale, sociale e sportivo sia favorendo la promozione, mediante sostegno economico-finanziario ad Enti pubblici e privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ed organismi senza fini di lucro e comunque operanti nel territorio di competenza e sia avviando iniziative gestite direttamente. Ciò al fine di realizzare diffusamente nell'ambito territoriale interventi capaci di favorire la omogenea crescita socio-culturale delle popolazioni residenti, con particolare riferimento alla produzione musicale, teatrale, cinematografica, storica, letteraria, artistica ed alle emergenze culturali legate alla promozione turistica e ambientale del Territorio provinciale ed al settore della scuola e in relazione alle attività sociali sportive
3. La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità provinciale.



Provincia dell'Aquila

TITOLO I° - PROVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DELLE ATTIVITA' CULTURALI SOCIALI E SPORTIVE DELLA PROVINCIA

ART. 2 - Tipologia e natura delle provvidenze

1. Per gli scopi di cui all'art.1 l'Amministrazione Provinciale stanZIA ogni anno nel proprio bilancio, secondo le disponibilità finanziarie, somme destinate alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti pubblici e privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ecc., che svolgono un'attività rientrante negli scopi di cui all'art.1
2. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti si articolano in forma di:
 - ✓ sovvenzioni, allorquando la Provincia si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici.
 - ✓ contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide.
 - ✓ sussidi, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti.
 - ✓ vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali.
3. I contributi di cui al comma 2 si distinguono, per le attività culturali, in:
 - a) contributi di carattere ordinario per il funzionamento dell'associazione, fondazione, ente, etc.;
 - b) contributi per singole iniziative e manifestazioni.

Ai contributi ordinari possono accedere Enti, Istituzioni, Associazioni e Organismi di carattere professionistico e comunque che accedono a



Provincia dell'Aquila

finanziamenti di carattere ministeriale e/o regionali volti a sostenerne l'attività annuale e che svolgono con regolarità attività rilevanti.

I contributi potranno essere erogati anche ad Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organismi che abbiano una rilevante valenza culturale e che comunque svolgano attività regolare da almeno cinque anni.

4. I contributi di cui al comma 2 per le attività sociali e sportive possono essere assegnati sia per lo svolgimento dell'attività istituzionale, sia per manifestazioni o per singole iniziative.

ART. 3 - Indirizzi del Consiglio Provinciale

1. Il consiglio provinciale determina l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare complessivamente e individua le forme di pubblicità e informazione
2. Il Consiglio Provinciale stabilisce, con propri indirizzi, di norma contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, quali siano le tipologie delle iniziative e/o delle attività verso le quali indirizzare prioritariamente le assegnazioni delle provvidenze di cui all'art.3.

ART. 4 - Richiesta di provvidenze

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Presidente della Provincia, devono contenere una descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e delle modalità e fonti di finanziamento. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
2. Nella domanda di contributo, salvo che non sia previsto nei singoli statuti, gli interessati dovranno dichiarare espressamente che non viene perseguito alcun fine di lucro o di guadagno.
3. Le richieste per i contributi ordinari annuali per attività culturali, devono essere presentate entro il mese di settembre dell'anno precedente e comunque corredate da:
 - a) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;



Provincia dell'Aquila

- b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione; per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone giuridiche che hanno struttura sovraprovinciale e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali: copia del bilancio e delle relazioni approvate dagli organi sociali competenti per l'attività riguardante l'ambito provinciale;
 - c) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento.
 - d) attività che si propone di svolgere nell'ambito delle iniziative culturali della Provincia
4. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono essere presentate entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa o di inizio delle attività e contenere una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale, dell'impegno finanziario complessivo e di quello richiesto alla Provincia con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento.
5. Con apposito provvedimento dirigenziale viene approvata la modulistica occorrente per la formazione delle istanze per le ammissioni alle provvidenze previste nel presente regolamento.

ART. 5 - Istruttoria delle richieste

1. Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l'istruttoria al servizio contributi, che provvede alla verifica ed al riscontro della documentazione prodotta entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda ed alla verifica della corrispondenza della richiesta con gli indirizzi di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento.



Provincia dell'Aquila

2. con cadenza trimestrale il dirigente competente rimette al Presidente dell'Amministrazione l'elenco delle richieste pervenute complete dell'istruttoria sui criteri di cui all'art. 7.

ART. 6 - Criteri di assegnazione

1. La Giunta Provinciale, in base agli indirizzi di cui all'art. 4 c.2, alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e conduzione dell'istruttoria, predispone il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali:
 - a) per i contributi ordinari
 - a.1 utilità, importanza, rilievo culturale, civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta
 - a.2 coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale;
 - a.3 rilevanza territoriale dell'attività: locale, regionale o nazionale;
 - a.4 attività svolte in favore dell'Ente Provincia
 - b) per attività specifiche e singole iniziative
 - b.1 rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
 - b.2 conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia
 - b.3 valenza e ripercussione territoriale, locale, regionale o nazionale;
 - b.4 entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento delle iniziative e delle attività;
2. La partecipazione della Provincia in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.



Provincia dell'Aquila

3. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore della attività annuali e specifiche e quelle di sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative.
4. I contributi di cui all'art. 2 c. 3 lett.a) sono assegnati di norma entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; i contributi di cui all'art. 2 c. 3 lett b) sono assegnati di norma con cadenza trimestrale

ART. 7 – Modalità di erogazione

1. L'erogazione delle provvidenze comunque assegnate è disposta nel seguente modo:
 - a) contributi ordinari:
 - a.1 l'80% alla esecutività della deliberazione di concessione;
 - a.2 il saldo a presentazione di relazione consuntiva accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo provinciale; copia del bilancio preventivo e consuntivo e documentazione giustificativa delle spese;
 - b) contributi per attività specifiche e/o iniziative:
 - a presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e documentazione giustificativa delle spese e conto consuntivo. Per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone giuridiche che hanno struttura sovraprovinciale e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali: copia del bilancio e delle relazioni approvate dagli organi sociali competenti per l'attività riguardante l'ambito provinciale. Comunque non possono essere erogati contributi qualora dalla documentazione risulti che il beneficiario abbia chiuso il conto consuntivo con un attivo di gestione;
2. La documentazione giustificativa delle spese può in ogni caso essere sostituita da apposita dichiarazione autenticata. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti a.2) e b) e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale dei benefici e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute in relazione alla percentuale d'intervento della Provincia.



Provincia dell'Aquila

ART. 8 – Verifica dello stato di attuazione

1. La Giunta Provinciale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto della Provincia. I controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente dalle unità organizzative competenti per materia autorizzate all'uopo.
2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, il dirigente comunica la sospensione dell'intervento. In caso di persistenza o di immutabilità della situazione irregolare è disposta dalla Giunta la revoca del provvedimento fatte salve eventuali azioni di recupero.
3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

ART. 9 - Condizioni generali di concessione

1. La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporti od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
4. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Provincia.
5. I soggetti assegnatari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Provincia. La mancata evidenziazione dell'intervento della provincia dell'Aquila comporta la revoca del contributo.



Provincia dell'Aquila

ART. 10 – Decadenza

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
 - b) non venga presentata documentazione prescritta all'art. 9 entro dodici mesi dall'assegnazione;
 - c) siano intervenute modifiche del programma tali da alterare sostanzialmente l'iniziativa proposta;
 - d) non venga evidenziato negli atti e nelle manifestazioni esteriori il concorso della Provincia nel finanziamento dell'attività o dell'iniziativa.
2. L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.
3. Al recupero della somme erogate si provvede nelle forme di legge.

ART. 11 - Albo dei beneficiari delle provvidenze

1. La provincia provvede alla tenuta dell'albo e gli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria o economica. Per la pubblicazione dello stesso si provvede nelle forme previste dalla Legge.
2. Con periodicità trimestrale i dirigenti delle unità organizzative competenti rimettono al settore competente l'elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione dell'assegnazione di vantaggi di natura economica.

ART. 12 – Norma Transitoria

1. I beneficiari di contributi già assegnati precedentemente, decadono dal diritto di erogazione degli stessi qualora non presentino la relativa documentazione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Solo per i contributi ordinari relativi all'anno 2005, il termine di presentazione delle domande è il 31 marzo 2005.



Provincia dell'Aquila

TITOLO II – PATROCINIO GRATUITO ED USO DELLO STEMMA

ART. 13 - Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso a:
 - ✓ Comuni, Comunità Montane ed altri Enti Pubblici;
 - ✓ Università;
 - ✓ Associazioni ed Istituzioni che, per notorietà e struttura sociale possedute, danno garanzia e validità delle iniziative;
2. Non è ammessa la concessione di patrocinio alle iniziative promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni pubbliche e private per fini di lucro o commerciali nonché a favore di organizzazioni politiche, sindacali o rappresentative di interessi di categorie economiche e sociali;
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 14 - Criteri di concessione del patrocinio

1. Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio provinciale o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità provinciale e che rappresentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - ✓ Siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;
 - ✓ Siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico che la Provincia rappresenta.
2. Le domande di patrocinio devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente e devono illustrare contenuti, fini, tempi e modalità di svolgimento delle iniziative;
3. I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati all'uso dello stemma;
4. La concessione di patrocinio non comporta spese a carico del Bilancio dell'Ente.



Provincia dell'Aquila

5. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio provinciale, purché presentino un contenuto strettamente legato alla Provincia.

ART. 15 - Presentazione delle domande di Patrocinio

1. Le domande di patrocinio devono essere trasmesse al Presidente della Provincia, di norma, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa;
2. La richiesta di concessione di patrocinio viene opportunamente istruita e proposta dall'ufficio di Presidenza, anche su proposta dell'Assessore di riferimento per materia, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale per le conseguenti decisioni.

ART. 16 - Comitati d'onore

1. Il Presidente della Provincia può autorizzare la partecipazione della Provincia in Comitati che conferiscano prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali;
2. L'Adesione ai Comitati d'Onore è richiesta dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente della Provincia;
3. I promotori ed organizzatori delle manifestazioni od iniziative alle quali la Provincia aderisce ai Comitati d'Onore ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi.

ART. 17 - Uso del Gonfalone

1. Il Gonfalone della provincia è conservato presso la sede istituzionale della Provincia;
2. Il Presidente della Provincia stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie valutandone la conformità ai fini pubblici ed agli interessi collettivi dei quali la Provincia è depositaria.